



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3590 del 2023, proposto da Scuderia Romana La Tartaruga in persona del legale rappresentante pro tempore, e da Enrico Mormino rappresentati e difesi dall'avvocato Enrico Mormino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Lazio, in persona del Presidente della Regione pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosa Maria Privitera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Ciavarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio (Arpa Lazio), Clas-Latina Circolo Latina Automoto Storiche, Aiac - Associazione Italiana Automotoveicoli Classici, non costituiti in giudizio;

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 01611/2023.

Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio, di Roma Capitale, del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2023 il Cons. Luigi Furno e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale;

Rilevato che, con l'ordinanza cautelare impugnata, il T.A.R per il Lazio ha respinto l'istanza cautelare con la seguente motivazione : *“ritenuto, quanto al periculum in mora, che ad un sommario esame proprio della presente fase non sia ravvisabile il lamentato danno grave e irreparabile, stante la possibilità – nelle more della definizione del merito della controversia – di provvedere altrimenti alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle vetture destinatarie (fra le altre) dei provvedimenti impugnati, conducendo i predetti presso officine site al di fuori della perimetrata fascia verde ovvero ivi recandosi nelle giornate ed orari consentiti”*;

rilevato che, la Regione Lazio, nella memoria con la quale si è costituita nel presente giudizio di appello cautelare, assume l'insussistenza del presupposto del

periculum in mora in base alla considerazione per cui le restrizioni prescritte per la circolazione degli autoveicoli e dei ciclomotori d'epoca, limitandosi soltanto a un determinato periodo dell'anno (dal 1° novembre al 31 marzo di ogni anno), a determinati giorni (dal lunedì al venerdì) e a una determinata fascia oraria (dalle 8,30 alle 18,30), non precluderebbero le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria né l'effettuazione della revisione dei veicoli in questione, potendo tali incombenzi essere programmati su appuntamento il sabato mattina, quando officine meccaniche e centri di revisione autorizzati sono regolarmente aperti;

considerato che l'assunto della Regione non sembra trovare corrispondenza nelle risultanze probatorie in atti;

rilevato, invero, che dalla piana lettura dei provvedimenti e delle prescrizioni impugnati emerge che l'impedimento alla circolazione degli autoveicoli e dei ciclomotori d'epoca, per tutti coloro che risiedono nella Fascia Verde di Roma Capitale, si estende a tutti i mesi dell'anno e a tutti i giorni della settimana (24 ore su 24) con l'unica eccezione della domenica;

considerato, pertanto, che, alla luce delle osservazioni che precedono, l'ordinanza impugnata, nella parte in cui afferma che gli odierni appellanti, al fine di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei loro veicoli, li potrebbero condurre presso officine ubicate al di fuori della perimetrata fascia verde ovvero ivi recandosi nelle giornate ed orari consentiti, contrasta con l'evidenziata circostanza per cui, per effetto del combinato disposto dei provvedimenti e delle prescrizioni impugnati, con l'eccezione della domenica(giorno in cui, notoriamente, le officine sono chiuse al pubblico) non esistono giornate ed orari che consentono la circolazione dei veicoli e motoveicoli d'epoca;

rilevato che nel merito le questioni sollevate con il presente appello meritano di essere attentamente valutate anche alla luce di quanto statuito dalla Sezione Prima di questo Consiglio di Stato nel recente parere n. 799/2021 con il quale,

analizzando una fattispecie analoga sotto più profili a quella qui in esame, sono state ritenute non proporzionate le misure con le quali l'Amministrazione comunale di Torino, analogamente a quanto registratosi nel caso di che trattasi, ha limitato indiscriminatamente la circolazione di tutti i veicoli che, come quelli qui in esame, hanno un'omologazione inferiore ad Euro 1.

Rilevato che il Consiglio di Stato, nel menzionato parere, ha, nella parte che più rileva ai fini della presente controversia, così argomentato la sua decisione: *“Con il secondo motivo il ricorrente deduce che i provvedimenti impugnati sarebbero illegittimi per eccesso di potere, sotto il profilo del difetto di istruttoria, dell'irragionevolezza e della lesione del principio di proporzionalità.*

Tale motivo è fondato nei sensi di seguito indicati, così come anche ritiene il Ministero dell'ambiente.

Il ricorrente lamenta che le amministrazioni avrebbero omesso di compiere un'approfondita istruttoria, in esito alla quale sarebbe stato logico consentire l'esenzione dei veicoli con omologazione inferiore ad Euro 1 di interesse storico e collezionistico.

Si premette che i veicoli in esame sono muniti del certificato di rilevanza storica rilasciato, nell'osservanza del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, da uno dei cinque enti tassativamente indicati dall'art. 60, Codice della strada, tra i quali si annovera il ricorrente.

A sostegno della propria tesi, l'Automotoclub Storico Italiano - A.S.I. segnala, esponendo dati non contestati dall'amministrazione, che il numero dei veicoli muniti del certificato di rilevanza storica è molto ridotto rispetto al numero complessivo degli altri veicoli circolanti, atteso che i mezzi con valore storico in possesso dei requisiti richiesti sono, con riferimento all'anno 2019, 47.983, di cui 39.577 auto, pari allo 0,009 del totale.

Per quanto concerne la Regione Piemonte, nel cw territorio producono effetti i provvedimenti impugnati, circolano 6.599 veicoli di interesse storico o collezionistico su 768.217 mezzi con età superiore a venti anni.

In effetti l'amministrazione, nella prospettiva di una compiuta valutazione delle specificità delle singole categorie di mezzi circolanti, avrebbe dovuto modulare diversamente le misure contenenti, tra l'altro, il divieto di circolazione introdotto, dal momento che la platea dei veicoli tutelati dall'ente ricorrente (che, in larghissima parte, sono utilizzati sporadicamente e non per usi quotidiani di spostamento per e dal luogo di lavoro o per esigenze della vita domestica) risulta in effetti molto esigua, sia in relazione al numero assoluto dei veicoli, che con riferimento a quelli con omologazione inferiore ad Euro 1, con la conseguenza che l'impatto preponderante sulla qualità dell'aria deriva per oltre il 99 % dai veicoli tradizionali.

Nella valutazione comparativa e bilanciata di interessi e egualmente tutelati dalla Carta fondamentale e dalla normativa eurounitaria (quello, prevalente, della salute, e quelli della libera circolazione, della proprietà e della tutela dei valori storico-culturali) ed in esito ad un'approfondita istruttoria, sarebbe stato possibile considerare nei loro aspetti peculiari i veicoli forniti di certificato di rilevanza storica, che avrebbero meritato una regolamentazione differenziata, anche con riferimento al loro limitato impiego nell'arco del periodo di riferimento.

E ciò anche per il loro valore storico-culturale e le conseguenze, dirette ed indotte, derivanti sul tessuto economico del territorio regionale dal loro utilizzo.

Secondo le argomentazioni del ricorrente (e l'amministrazione non ha mosso obiezioni decisive al riguardo), risulta dimostrato che l'impatto emissivo dei veicoli storici, soprattutto in considerazione del loro limitato utilizzo nel tempo, è da ritenersi scarsamente apprezzabile, sia in termini assoluti che relativi, In rapporto alle componenti inquinanti prodotte dai restanti mezzi circolanti.

Nel quadro delle considerazioni che precedono, i provvedimenti impugnati non risultano adeguatamente proporzionati rispetto all'obiettivo di contenere e ridurre sul territorio le componenti inquinanti in atmosfera”;

considerato che le esigenze cautelari evidenziate dalle parti appellanti, anche in

ragione del paventato pregiudizio, sono tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito;

considerato che, pertanto, la presente ordinanza deve essere trasmessa al Tribunale Amministrativo Regionale per la fissazione dell'udienza di merito;

considerato che sussistono eccezionali ragioni per compensare le spese di questa fase di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) accoglie l'appello cautelare ai solo ai fini della sollecita definizione del giudizio nel merito senza sospendere gli atti impugnati in primo grado.

Dispone che, a cura della Segreteria, la presente ordinanza sia trasmessa al Tribunale Amministrativo Regionale per la fissazione dell'udienza di merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm..

Compensa le spese del doppio grado della fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Neri, Presidente

Francesco Gambato Spisani, Consigliere

Silvia Martino, Consigliere

Giuseppe Rotondo, Consigliere

Luigi Furno, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Luigi Furno

IL PRESIDENTE

Vincenzo Neri

IL SEGRETARIO